



ODG

N. 226

ISTITUZIONE DI OCC REGIONALE (ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI) EX LEGGE 3/2012 DETTA
"SALVASUICIDI" PER IL SOVRAINDEBITAMENTO INCOLPEVOLE COLLEGATO AL DDL 68

Presentato da:

NICCO DAVIDE (primo firmatario) 23/03/2020, MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO 23/03/2020

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 23/03/2020

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO


*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

ISTITUZIONE DI OCC REGIONALE (ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI) EX LEGGE 3/2012 DETTA “SALVASUICIDI” PER IL SOVRAINDEBITAMENTO INCOLPEVOLE

Il Consiglio Regionale

Premesso

- che la **Legge 3 del 2012** (così detta “**Legge salva-suicidi**”) ha introdotto anche nella legislazione italiana una procedura di composizione della crisi e della situazione debitoria del cittadino che consente alle famiglie e alle piccole imprese di ridurre i propri debiti qualora esse si vengano a trovare in una situazione di “sovraindebitamento incolpevole”, ovvero quando la loro situazione debitoria a cui non riescono più a far fronte con il loro patrimonio e con le loro entrate finanziarie non dipenda da colpe del soggetto sovraindebitato, ma da cause comprovate indipendenti dalla sua volontà, quali malattie, perdita del lavoro, difficoltà nello svolgimento o nella prosecuzione della propria attività autonoma o professionale e casi simili;
- che attraverso questa procedura, di natura prettamente giudiziale, il debitore può ottenere il pagamento sulla base di **un piano omologato dal Tribunale** che preveda una **riduzione pro-quota del suo debito e la dilazione del relativo pagamento;**
- che con il decreto di omologazione approvato dal Tribunale sono **sospese tutte le azioni cautelari ed esecutive** (perdita della casa di abitazione, pignoramento dello stipendio o dei crediti) che spesso rendono impossibile la continuazione dell'attività lavorativa e finanche una vita dignitosa al sovraindebitato incolpevole ed alla sua famiglia;



- che, con la fruizione della procedura, si salvaguardia la dignità personale dell'individuo incolpevolmente indebitatosi e della sua famiglia, permettendogli di “**ripartire da zero**” e di rientrare ad essere parte attiva della società, recuperando le sue capacità lavorative all'interno del sistema produttivo;
- che la procedura di esdebitazione parziale ed ad un livello concretamente sostenibile evita inoltre al sovraindebitato il **rischio di finire vittima di fenomeni di usura**, cosa che statisticamente altrimenti molto spesso accade, e costituisce quindi anche un efficace strumento di lotta alla criminalità organizzata e comune tanto che il primo Occ pubblico creato nel nord Italia a Villastellone, ha avuto il **patrocinio dell'Osservatorio regionale antiusura della Regione Piemonte**, nonché di associazioni e fondazioni antiusura e anticriminalità;

considerato

- che per favorire i cittadini all'accesso delle informazioni e della fruizione della presente norma con l'obiettivo di assisterli nella procedura da avviarsi innanzi al Tribunale, il legislatore con il decreto 202/2014 entrato in vigore il 28.1.2015 ha introdotto l'istituto degli “**Organismi di composizione della crisi**” (OCC) con il compito di supportare il sovraindebitato in tutte le fasi;
- che possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento gli “*enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità'... Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio... il segretariato sociale gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai...*”;
- che ad oggi le procedure previste dalla legge 3 sono ancora poco conosciute, anche per le difficoltà pratiche in cui si dibattono gli “*enti Pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità*” quali i **Comuni** per costituire i punti di consulenza ed assistenza al cittadino previste dalla norma;
- che tali difficoltà riguardano sia la complessità delle procedure di costituzione prima e di gestione dell'organismo poi, molto gravose per un singolo Comune, sia la limitata competenza geografica degli Occ Comunali che, per legge, è limitata all'ambito territoriale del Tribunale di competenza dell'Ente pubblico che li ha costituiti, mentre una eventuale Occ costituita dalla Regionale avrebbe competenza per l'intera area Piemontese;

- che, con **Legge Regionale n.8 del 2017** recante “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento” è stato **istituito presso la Presidenza Regionale un fondo per la tutela dei sovraindebitati** che potrebbe essere destinato in tutto o in parte al progetto ora proposto, il quale comunque, si sottolinea, non implicherebbe particolari costi, come meglio si preciserà più sotto;
- che la costituzione di un Occ pubblico regionale potrebbe risultare molto opportuna a seguito della nota **emergenza sanitaria del “Covid 19”**, la quale potrebbe portare a **conseguenze economiche** negative a carico sia dei lavoratori dipendenti, che potrebbero perdere il posto di lavoro o vederselo ridimensionato in termini di ore lavorative o di utilizzo di ammortizzatori sociali, sia delle micro e piccole imprese e dei liberi professionisti, che potrebbero dover cessare l’attività o vedersela consistentemente ridotta, soggetti che potrebbero trovarsi nell’impossibilità oggettiva ed incolpevole di pagare per intero i debiti a seguito del venir meno dei presupposti reddituali sulla base dei quali li avevano a suo tempo contratti;

tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta Regionale e l’assessore competente per materia affinché provveda:

- alla **costituzione di una Occ regionale** con sportelli operativi estesi in vari Comuni convenzionati del territorio regionale;
- a prevedere che il fondo istituito con la Legge Regionale 8 sia destinato, in tutto o in parte, ad aiutare i soggetti incolpevolmente sovraindebitati che si rivolgono alla Occ regionale, finanziando loro le pur modeste spese iniziali per accedere alla procedura, come ad esempio quello per le marche da bollo ed i diritti di segreteria necessari per il rilascio dei vari documenti necessari all’inizio della procedura quali carichi pendenti, visure camerali, visure catastali ecc., a cui spesso il cittadino sovraindebitato non riesce neppure a far fronte;
- al fine della valutazione del punto precedente si fa presente che i professionisti abilitati che prestano la loro opera quali “referenti” nell’ambito delle Occ (commercialisti ed avvocati) non rappresentano un costo per l’ente pubblico che crea l’organismo, in quanto le loro prestazioni vengono remunerate nell’ambito della stessa procedura, in prededuzione rispetto al pagamento degli altri creditori;
- A valutare la passibilità di patrocinare e supportare enti non profit che si occupino di operare progetti di ricerca nell’ambito delle Occ al fine di approfondire gli impatti che il sovraindebitamento

ha nel tessuto economico in generale, mappando in questo modo tutto il territorio regionale con lo scopo di valutare le aree a più forte crisi economico-sociale; tali ricerche e tali osservatori sarebbero utili anche per valutare le politiche del lavoro e coordinare le attività di assistenza sul territorio Piemontese.

Il Consigliere Regionale
(Davide Nicco)